

COMUNE DI CASANOVA LONATI

(Provincia di Pavia)

Preintesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2020

Il giorno 3 dicembre 2020 alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra:
la Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente/Segretario Comunale dott. Umberto Fazio
Mecadante e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

RSU dell'Ente	sig. _____
CGIL/FP	sig. ASSENTE
UIL/FPL	sig. ASSENTE
CISL/FP	sig. ASSENTE
CSA	sig. ASSENTE

PREMESSA

Richiamato il CCDI giuridico triennale 2018-2020 del Comune di CASANOVA LONATI sottoscritto in data 24/12/2018 con particolare riferimento all'art.1 c.2 e 3 che prevedono:

c.2. *Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti*

c.3. *La sua durata è triennale salvo:*

- modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;*
- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;*
- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.*

Rilevato che occorre procedere alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 in applicazione del CCNL con riferimento:

- all'art. 68 del CCNL 21.05.2018, che al comma 1 ultimo periodo dispone che *"Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*. Detto importo risulta pari a quanto riportato nell'allegato prospetto;
- all'art.68 del sopra citato CCNL 2018-2020 che prevede che almeno il 30% delle risorse variabili sia destinato alla performance individuale.
- con riferimento all'art.68 c2 del sopra citato CCNL 2018-2020, che prevede il rispetto del principio che la misura della maggiorazione del premio individuale per i dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate deve essere pari ad almeno il 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, si dà atto dell'impossibilità di applicare questo articolo in quanto vi è un solo dipendente non incaricato di posizione organizzativa che partecipa alla performance individuale.

Per quanto riguarda il rispetto

- dell'art.23 c.2 del D.Lgs.75 "Madia" del 25 maggio 2017, che prevede che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"* (detta norma prevedeva il tetto del fondo pari a quello del 2015 nonché la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio),

+

- e dell'art. 67 c.7 del CCNL 21.05.2018 – Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017,

si dà atto che la somma del fondo anno 2016 con l'indennità di PO anno 2016 è pari a €.16.831,08 superiore alla somma del fondo anno 2020 con la spesa prevista per le PO anno 2020 pari a €.14.242,28 . Pertanto l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2020 NON supera l'ammontare dell'anno 2016.

Dette somme sono riportate nel prospetto di quantificazione e ripartizione allegato al presente atto.

Successivamente, in merito :

- al c. 2 dell'art. 33 della L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che all'ultimo periodo stabilisce:

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

- al Decreto 17.05.2020 Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni pubblicato il 27.05.2020 che premette che:

il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

si dà atto che si procederà alla verifica a fine anno e che eventuali variazioni verranno riportate sul fondo dell'anno 2021.

Le parti, a seguito delle verifiche operate, sottoscrivono la presente preintesa,

CONCORDANO

per l'anno 2020:

- sarà possibile destinare risorse a obiettivi di miglioramento e/o sviluppo collegati alla performance individuale dei dipendenti non incaricati di PO, così come riportati nella deliberazione di approvazione del piano delle Performance /Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020, nella misura indicata nel prospetto di ripartizione del fondo allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- la ripartizione del fondo anno 2020 è riportato nell'apposito prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

per l'anno 2021:

- di prevedere n°1 progressioni orizzontali a decorrere dal 1.1.2021 con la metodologia riportata nel CCDI giuridico 2018-2020.

Le parti concordano, inoltre, che la somma eventualmente residua del fondo venga portata in economia ad incrementare il fondo nell'anno successivo ai sensi dell'art. 68 c.1 ultimo periodo del CCNL 21.05.2018.

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" e allegate al CCDI 2018-2020.

X

CONVENGONO

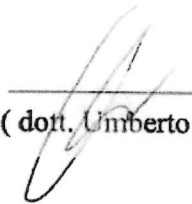
sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **quantificazione del fondo allegato A**), facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

Per quanto riguarda la ripartizione del fondo incentivante anno 2020 le parti ribadiscono quanto sottoscritto nel CCDI 2018-2020 sopra citato in merito ai criteri per l'utilizzazione, come riportate nell'allegato A) (parte contabile delle destinazioni delle risorse decentrate agli istituti incentivanti) che fanno riferimento alle diverse finalità del trattamento economico accessorio di cui ai CCNL vigente.

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance".

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente delegazione trattante


(dott. Umberto Fazio Mercadante)

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U: sig. =====

Per le OO.SS. territoriali

CGIL/FP sig. ASSENTE

CISL/FP sig. ASSENTE

UIL/FPL sig. ASSENTE

CSA sig. ASSENTE

2

COMUNE DI CASANOVA LONATI												
TABELLA RIEPILOGATIVA SUDDIVISIONE FONDO 2020												
Nominativo	Cat	Respons.	CONDIZIONI LAVORO Rischio/Disagio	Performance Individuale	30% media pro capite p.i.	TOTALE SPESA VARIABILE	Posizione economica	Indennità comparto	TOTALE SPESA FISSA	Totale	Economie x 2021	TOT FONDO
Raffaella Merlini PO Amministrativa/finanziaria-Calvi Marco PEO DAL 1.1.2020 DAL 1.7.19 COLLABORATORE-AUTISTA	D1					€ -	€ -	€ 563,40	€ 563,40	€ 563,40		
	B3/5	€ 2.000,00	€ 360,00	€ 2.550,00		€ 4.910,00	€ 656,62	€ 426,96	€ 1.083,58	€ 5.993,58		
Totale	—	€ 2.000,00	€ 360,00	€ 2.550,00	€ -	€ 4.910,00	€ 656,62	€ 990,36	€ 1.646,98	€ 6.556,98	€ 2.175,27	8.732,25

QUANTIFICAZIONE FONDO ANNO 2020		
PARTE FISSA:		
Risorse anno 2004 aventi carattere di certezza, stabilità e continuità	€	3.959,14
Incremento art. 32 c. 1 - 0,62 % monte salari 2001	€	195,80
Incremento art. 32 c. 2 - 0,50 % monte salari 2001	€	157,91
ART. 32 CCNL 22/01/2004 c.1 - incremento 0,20% m.s. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3°PER, CCNL 2016-18)	€	63,16
Incremento art. 4 c. 1, 0,5 % monte salari 2003	€	182,84
CCNL 11.4.08 Incremento art. 8 c. 2 = 0,6 % monte salari 2005	€	308,43
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.3 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO	€	-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	€	13,91
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015 (n°3) A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite	€	249,60
TOTALE PARTE FISSA:	€	5.130,79
PARTE VARIABILE:		
(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 - Integrazione per progetti	€	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO FUORI LIMITE	€	-
risorse per specifiche disposizioni di legge [%progettazioni, recupero ICI, ecc, (previa regolamentazione) in partita di giro]	€	-
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18) FUORI LIMITE	€	3.601,46
INTEGRAZIONE 1,2% m.s.1997 - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	€	-
TOTALE PARTE VARIABILE	€	3.601,46
TOTALE PARTE FISSA + VARIABILE	€	8.732,25
TOT. QUANTIFICAZIONE FONDO 2020 SENZA FUORI LIMITE DA COMPARARE CON FONDO 2016 X NON SUPERARLO	€	4.867,28
QUANTIFICAZIONE FONDO 2016 DA NON SUPERARE	€	4.867,28
DECURTAZIONI ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 X TETTO 2016	€	0,01
TOT. FONDO DISPONIBILE 2020	€	8.732,25
	POSIZIONE	RISULTATO
FONDO P.O. AMMINISTRATIVO FINANZIATO DA BILANCIO 2016 -	€ 7.500,00	€ 1.875,00
FONDO P.O. UTC FINANZIATO DA BILANCIO 2016	€ 2.200,00	€ 388,80
FONDO P.O. AMMINISTRATIVO FINANZIATO DA BILANCIO 2017	€ 7.500,00	€ 1.875,00
FONDO P.O. UTC FINANZIATO DA BILANCIO 2017	€ 596,72	€ 150,00
FONDO P.O. AMMINISTRATIVO FINANZIATO DA BILANCIO 2018	€ 7.500,00	€ 1.875,00
FONDO P.O. UTC FINANZIATO DA BILANCIO 2018	€ -	€ -
FONDO P.O. AMMINISTRATIVO FINANZIATO DA BILANCIO 2019	€ 7.500,00	€ 1.875,00
FONDO P.O. UTC FINANZIATO DA BILANCIO 2019	€ -	€ -
FONDO P.O. AMMINISTRATIVO FINANZIATO DA BILANCIO 2020	€ 7.500,00	€ 1.875,00
In caso di aumento PO il fondo non può superare il 2016 occorre, nel caso, ridurre il fondo di pari somma		DIFF. 2016-2020
		€ 2.588,80

RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2020	
SPESA FISSA	
Posizioni economiche	€ 656,62
Indennità di comparto a valere sul fondo	€ 990,36
TOT SPESA FISSA	€ 1.646,98
SPESA VARIABILE	
Responsabilità	€ 2.000,00
CONDIZIONI LAVORO rischio-disagio	€ 360,00
30% media pro capite p.i.	€ -
Performance Individuale	€ 2.550,00
ECONOMIE x 2021	€ 2.175,27
TOT SPESA VARIABILE	€ 7.085,27
TOT. RIPARTIZIONE FONDO 2020	€ 8.732,25